



Sent. 752/24
Rep. 816/24
Liq. 44/24

R.G. 1716-1/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Angela Coluccio

- Presidente

dott. Fabio Miccio

- Giudice rel.

dott. Caterina Bordo

- Giudice

nel procedimento n. 1716-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

sig. Enrico Latini (C.F. LTNNRC55L15H501S), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Restori e con l'assistenza dell'Avv. Giuseppina Paola Chiefari, nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con provvedimento in data 28/03/2024.

- Ricorrente -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. Enrico Latini, per il tramite dell'Avv. Daniele Restori, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avv. Giuseppina Paola Chiefari;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n.

136/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui *“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. Giuseppina Paola Chiefari, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. pagg. 5-8 relazione del Gestore della Crisi, allegata al ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nella mancata regolare elargizione dello stipendio mensile da parte dell'azienda presso cui il Sig. Latini prestava la propria attività lavorativa e nella conseguente difficoltà del Sig. Latini di far fronte ai propri obblighi di pagamento verso banche ed istituti finanziari (ai quali il ricorrente aveva richiesto finanziamenti) nonché verso l'Erario e altri enti pubblici;

rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. Latini ammonta a complessivi Euro 94.243,72 (vds. pag. 6 relazione del Gestore);

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili;

rilevato che il ricorrente è proprietario di una autovettura Ford Fiesta targata DD695DN, immatricolata nel 2006, del valore di circa Euro 1.200,00 (vds. doc. 16 ricorso);

rilevato che il saldo del conto corrente al 31.12.2023 ammonta ad €. 4.432,64 e tale saldo viene messo a disposizione della Procedura;

rilevato che il Sig. Latini percepisce una pensione netta mensile di Euro 1.696,96 (vds. certificazioni dei redditi anni 2021, 2022 e 2023, docc. 17-19 al ricorso);

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: **i)** dalla messa a disposizione della somma di € 150,00 al mese per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 3) quale quota parte del reddito mensile del Sig. Latini detratte le spese di sostentamento; **ii)** messa a disposizione della somma di € 2.940,88, corrispondente al saldo attivo del conto

corrente allo stesso intestato al 31/12/2023; **iii**) messa a disposizione del bene mobile registrato, costituito dall'autovettura Ford Fiesta targata DD695DN.

rilevato che secondo il Gestore la domanda "*appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli istanti e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili*" (vds. pag. 9 relazione del Gestore), anche tenuto conto delle spese di sostentamento (quantificate in Euro 1.500,00 mensili) necessarie per il ricorrente e il suo nucleo familiare, che risulta essere composto dal ricorrente e dalla moglie a carico;

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, conclude per la fattibilità della proposta di liquidazione formulata dal ricorrente ex art. 268 ss CCII (vds. pag. 9 relazione citata);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. Enrico Latini;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Giuseppina Paola Chiefari;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.

Roma, 4/12/2024

Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio

Il Presidente
dott. Angela Coluccio

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



Roma, li 5/12/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M. Coluccio